Corte di Cassazione, Sezione L civile

Sentenza 10 ottobre 2013, n. 23063

Massima

Malattia - Licenziamento per giustificato motivo oggettivo durante lo stato di malattia - Nullità del recesso - Esclusione - Temporanea inefficacia - Configurabilità

Lo stato di malattia del lavoratore preclude al datore di lavoro l'esercizio del potere di recesso quando si tratti di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che, tuttavia, ove intimato, non è invalido ma solo inefficace e produce i suoi effetti dal momento della cessazione della malattia.

Massima redazionale

Malattia - licenziamento per giustificato motivo oggettivo durante lo stato di malattia - preavviso - inefficacia - configurabilità - insorgenza della malattia nel corso del preavviso - rilevanza - esclusione

---

Il licenziamento per giustificato motivo intimato durante l'assenza del lavoratore per malattia è inefficace fino al termine di tale periodo, essendo, invece, irrilevante l'insorgenza dello stato morboso nel corso del preavviso.

Integrale

Malattia - Licenziamento per giustificato motivo oggettivo durante lo stato di malattia - Preavviso - Inefficacia - Configurabilità - Insorgenza della malattia nel corso del preavviso - Rilevanza - Esclusione

---

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STILE Paolo - Presidente

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere

Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico - rel. Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29006-2011 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 530/2011 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 01/06/2011 r.g.n. 385/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2013 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROMANO Giulio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS) appellava la sentenza del Tribunale di Milano del 9 ottobre 2009, con cui vennero respinte le sue domande: a) di declaratoria di illegittimita' del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli dalla (OMISSIS) s.p.a. in data 7 luglio 2008, con effetto dall'11 luglio 2008, data di cessazione della sua malattia, con le conseguenze di cui alla Legge n. 300 del 1970, articolo 18, oltre alla condanna della societa' al pagamento delle retribuzioni dovutegli dal 7 luglio all'11 luglio del 2008; b) di declaratoria di illegittimita' del licenziamento per giusta causa intimatogli in data 17 luglio 2008 e di condanna della societa' al pagamento dell'indennita' sostitutiva del preavviso. Il Tribunale, rilevato che in data 7 luglio 2008 la societa' aveva intimato al ricorrente un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, esonerandolo dal servizio durante il preavviso; che il licenziamento era rimasto inefficace per il periodo di malattia sino alla data dell'11 luglio; rilevato che successivamente venne licenziato per giusta causa a seguito di contestazione disciplinare, ritenne infondata la domanda di declaratoria di illegittimita' del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo, avendo la societa' provato l'effettiva riduzione dell'utile tra il dicembre 2006 ed il dicembre 2007 e che dopo meno di un anno dal licenziamento del ricorrente la societa' aveva aperto una procedura di mobilita' per sette dipendenti; rilevo' inoltre che l'istruttoria aveva evidenziato che le mansioni del ricorrente dopo il licenziamento erano state svolte da dipendenti gia' in servizio e non assunti ex novo.

Del pari il Tribunale ritenne infondata l'eccezione di repechage presso lo stabilimento di (OMISSIS), dove l'organico era completo e stabile da molti anni, o presso l'ufficio spedizioni dal quale era stato gia' spostato a seguito di lamentele. Ritenne invece non provati i fatti posti a fondamento della contestazione cui fece seguito il licenziamento per giusta causa.

Proponeva appello il (OMISSIS); resisteva la societa' (OMISSIS).

La Corte d'appello di Milano, con sentenza depositata il 1 giugno 2011, accoglieva solo parzialmente il gravame, condannando la societa' a corrispondere all'appellante la retribuzione dovuta dal 7 al 17 luglio 2008.

Riteneva il giudice di appello che, pur essendo stato intimato il primo licenziamento per g.m.o. in data 7 luglio 2008, mentre il (OMISSIS) era assente per malattia, essendo stato esonerato dal prestare servizio durante il preavviso, stante la natura meramente obbligatoria e non reale di questo, il licenziamento era possibile e legittimo, in quanto giustificato dalla dedotta crisi aziendale.

Condannava tuttavia la societa' al pagamento della retribuzione sino al 17 luglio 2008, "essendovi in atti la documentazione attestante la malattia sino a tale data".

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il lavoratore, affidato a due motivi.

Resiste la (OMISSIS) s.p.a. con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo il (OMISSIS) censura la sentenza impugnata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, nonche' per violazione dell'articolo 2110 c.c..

Lamenta che la Corte di merito ritenne erroneamente che "gli effetti sospensivi della malattia erano preclusi ove si attribuisca efficacia obbligatoria al preavviso", posto che simile concetto non poteva applicarsi ad un licenziamento inidoneo, sin dalla sua intimazione, a produrre effetti trovandosi il lavoratore pacificamente in malattia.

2. Il motivo e' parzialmente fondato, non conducendo tuttavia alla cassazione della sentenza impugnata. Ed invero non v'e' dubbio che, anche attribuendo efficacia meramente obbligatoria al preavviso, e dunque effetto risolutivo immediato al relativo licenziamento intimato con la dispensa dal prestare servizio durante il suddetto periodo (da ultimo, Cass. n. 36/2011, n. 22446/10, n. 21216/099, con la conseguente irrilevanza della successiva malattia del dipendente, cio' non puo' verificarsi allorquando il lavoratore sia gia' assente per malattia e, in costanza di essa, venga intimato un licenziamento con preavviso. L'articolo 2110 c.c. prevede infatti l'irrecedibilita' dal rapporto durante lo stato di malattia, salvo, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinario, il licenziamento per giusta causa (ex multis, Cass. n. 11674/05).

Altre tipologie di licenziamento restano invece, secondo un altrettanto pacifico orientamento giurisprudenziale e dottrinario, inefficaci sino alla cessazione della malattia (ex multis, Cass. n. 9896/06).

La sentenza impugnata non si e' attenuta a tale principio, ritenendo legittimo il licenziamento per g.m.o. intimato durante l'assenza per malattia per il fatto, qui giuridicamente irrilevante, che la societa' avesse esonerato il lavoratore dal prestare servizio durante il preavviso.

Avendo tuttavia la Corte di merito condannato la (OMISSIS) al pagamento delle retribuzioni sino alla cessazione della malattia, essa ha in sostanza aderito al riferito principio (inefficacia del licenziamento del lavoratore in malattia sino alla cessazione di quest'ultima), conseguendone la sola correzione della motivazione, ex articolo 384 c.p.c., risultando conforme a diritto il dispositivo.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia una omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento.

Il ricorrente lamenta che la contrazione degli utili addotti dalla societa' era rimasta indimostrata ed anzi smentita dalla documentazione in atti.

2.1- Il motivo e' in parte inammissibile e per il resto infondato.

Ed invero esso difetta di autosufficienza, non avendo il ricorrente chiarito il contenuto della invocata documentazione.

Per il resto occorre osservare che la Corte di merito ha adeguatamente accertato che da un incremento dei ricavi pari al 49% del 2006, la societa' era passata, nel 2007, ad un incremento del 14%. Il ricorrente lamenta che tale decremento fu causato esclusivamente da una erronea scelta imprenditoriale, ma la doglianza non puo' essere accolta, non potendo il giudice sindacare scelte imprenditoriali e di mercato, tutelate dall'articolo 41 Cost..

Risulta poi incontestata la documentata contrazione delle commesse ricevute dal gruppo (OMISSIS) dedotta dalla societa'. La doglianza per cui (di conseguenza) egli fu l'unico licenziato risulta in contrasto con gli accertamenti compiuti dal Tribunale prima e dalla Corte d'appello poi, che hanno evidenziato che a fronte dell'accertata difficolta' produttiva, anche testimonialmente provata, le mansioni del ricorrente vennero suddivise tra altri

lavoratori, ripartizione che, se presenti oggettive difficolta' economiche o produttive, questa Corte ha gia' ritenuto legittima (ex aliis, Cass. 1 giugno 2012 n. 8846; Cass. 24 maggio 2011 n. 11356; Cass. 21 novembre 2011 n. 24502).

La Corte di merito, cosi' come il Tribunale, hanno poi evidenziato che dopo alcuni mesi dal licenziamento del ricorrente, la societa' apri' una procedura di mobilita' per sette dipendenti di qualifica operaia. Cio', se non vale di per se' a giustificare il precedente licenziamento del ricorrente, conforta tuttavia l'obiettiva difficolta' produttiva in cui versava la societa' e sopra riferita cosi' come accertata in sede di merito.

3. Il ricorso deve pertanto rigettarsi. Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, pari ad euro 50,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.